

Repertorio n. 18764

Raccolta n. 5859

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventuno dicembre duemilaquattro, in Napoli, nel mio studio alle ore di-
ciannove e quindici

Il 21 dicembre 2004

Avanti a me dottor Tullio FORTE, Notaio in Napoli, con studio alla Via G.
L. Bernini n. 64, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola,

si è costituito:

COSTANZO PASQUALINO, nato a Ebingen Albstat (Germania) il 23
marzo 1973, il quale interviene al presente atto nella qualità di Ammini-
stratore Unico della società "CANTIERE GIOVANI - PICCOLA SOCIE-
TA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con
sede in Frattamaggiore (NA), Corso Garibaldi n. 20, ove domicilia per la
carica, codice fiscale 95022540637, iscritta nel Registro delle Imprese di
Napoli al numero 660404.

Detto costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi richiede di assistere,
redigendone il verbale all'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta
società, riunita in questo giorno, ora e luogo, in forma totalitaria per discu-
tere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) trasferimento della sede sociale da Frattamaggiore (NA) Corso Garibaldi
n. 20 a Frattamaggiore Via Siepe Nuova n. 59;
- 2) adeguamento dello statuto alla nuova disciplina in materia di società coo-
perative;

Assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti il signor
COSTANZO PASQUALINO il quale consta e fa constare:

- che è presente l'intera compagine sociale in persona di esso costituito e dei
signori Cuenca Tamariz Elisa e D'Errico Giovanni;
- che è presente l'organo Amministrativo in persona di esso costituito;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totali-
taria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sui
quali gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il presidente in primo luogo fa presente che occorre trasferire la sede sociale
da Frattamaggiore Corso Garibaldi n. 20 a Frattamaggiore Via Siepe Nuova
n. 59, e con l'occasione propone di adeguare lo statuto alla nuova disciplina
dettata in materia di società cooperative, in particolare per consentire che la
società stessa continui a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla leg-
ge.


In particolare fa presente che le modifiche obbligatorie riguardano la previ-
sione nello statuto dei requisiti di cui al solo articolo 2514 c.c., in quanto
trattandosi di cooperativa sociale, la stessa viene comunque considerata a
mutualità prevalente, anche non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2513
c.c..

Occorre inoltre prevedere i termini di accoglimento della domanda di am-
missione di cui agli artt. 6 e 7 dello statuto, nonché modificare i termini per
l'approvazione del bilancio di cui all'art. 16, le modalità di ripartizione degli
eventuali avanzi netti della società, di cui all'art. 15 dello statuto, ivi com-

REGISTRATO A NAPOLI
il 28/12/2004

AL N.

SERIE



presa la possibilità di erogazione di dividendi nel rispetto degli artt. 2514 e 2545 sexies del c.c. e regolamentare i ristorni.

Con l'occasione, essendo l'assemblea totallitaria, propone di aggiornare lo statuto nel suo complesso, proponendo in particolare la previsione della clausola arbitrale, nonché l'ampliamento dell'oggetto sociale, con una migliore specificazione dello stesso con particolare riferimento all'attività a favore di soggetti svantaggiati, caratteristica propria delle "ONLUS".

Propone altresì la modifica della ragione sociale in "CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con la eliminazione del riferimento alla piccola cooperativa ed alla responsabilità limitata che, alla luce della nuova normativa appaiono superflui.

Si propone, inoltre di prevedere l'applicabilità delle norme relative alle società a responsabilità limitata in quanto compatibili, ricorrendone i presupposti e quindi di prevedere l'obbligatorietà del collegio sindacale solo nei casi previsti dalla Legge.

Dopo ampia discussione l'assemblea alla unanimità

d e l i b e r a

- 1) di trasferire la sede sociale a Frattamaggiore Via Siepe Nuova n. 59
- 2) di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e conseguentemente il nuovo testo dello statuto sociale, completamente aggiornato, che previa lettura da me datane agli intervenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore diciannove e quaranta

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro facciate di un foglio e da me letto ai costituiti ed agli intervenuti che lo approvano.

FIRMATO: Pasqualino Costanzo, Tullio Forte, notaio (vi è il sigillo)

Allegato "A" al numero 5859 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE, NORME, SEDE E DURATA -

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la società di cooperativa di solidarietà denominata «Cantiere Giovani cooperativa sociale - ONLUS».

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Frattamaggiore all'indirizzo risultante all'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO -

Art. 5 - Scopo ed oggetto

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, promuove iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa non violenta e della solidarietà.

Promuove l'integrazione sociale, la partecipazione, il protagonismo, la cittadinanza attiva e la civile convivenza tra i cittadini, attraverso la gestione di servizi orientati alle risposte a bisogni della persona. La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento lavorativo dei soci.

La cooperativa favorisce in ogni modo l'integrazione, il confronto nella logica dell'interscambio; nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo, anche internazionale.

La cooperativa promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.

La cooperativa, senza fini di lucro ed in spirito di mutualità, intende far conseguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro prestato, organizzando e svolgendo attività finalizzate all'espletamento di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.


La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi (non soci):

- Iniziative volte a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare non violenta e del disarmo;

- Servizi socio-sanitari-educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate di qualunque età e di qualunque tipo quali anziani, minori e giovani a rischio o in aria penale, donne in difficoltà, portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ed alcolodipendenti, malati, inabili ed invalidi, disabili, immigrati, nomadi, detenuti ed ex-detenuti, e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno.

Si precisa che sia la condizione che le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari, assistenziali e non, e socio-educativi, sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive letter 'S'. The stamp is a faint, circular outline, possibly containing text that is illegible due to fading.

scelta di specifici settori di operatività, in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta.

- In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici o privati, anche attraverso la partecipazione a gare e appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1. assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica; 2. assistenza sociale e materiale a tutte le categorie menzionate, a domicilio o presso centri organizzati; 3. animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi gioco, ludoteche, centri di aggregazione e centri sociali, biblioteche e media-teche, attività sportive, teatrali e musicali; 4. servizi di sostegno e consulenza alla famiglia in ambito sociale, psicologico, sanitario, legale ed educativo; 5. servizi di recupero, sostegno e contrasto alla dispersione scolastica, primari e secondari; 6. attività e servizi infermieristici di riabilitativi e fisio-terapici; 7. organizzazione e gestione di asili nido e scuole dell'infanzia; 8. organizzazione e gestione di mense sociali; 9. organizzazione e gestione di comunità di accoglienza, case-famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, anche di tipo protetto, per tutte le categorie sopra menzionate; 10. organizzazione e gestione di comunità e centri terapeutici con annessi servizi per l'utenza; 11. organizzazione e gestione di servizi informativi rivolti alla generalità della popolazione quali servizio informagiovani, servizio informalavoro, servizio di segretariato sociale; 12. organizzazione e gestione di servizi per la tutela dei minori tra cui affido familiare, adozione, servizio di prevenzione-psicodiagnosi-trattamento psicoterapeutico per minori vittime di abusi; 13. assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 14. assistenza socio-sanitaria, infermieristica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o il domicilio del richiedente per tutte le categorie sopra menzionate; 15. assistenza musicoterapeutica; 16. diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni ed altre forme divulgative; 16. gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telediagnostica, telemedicina e telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche o private; 17. studi, progettazione, ricerche, censimenti e pubblicazioni sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; 18. ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali, e servizi per preparare risposte occupazionali attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di minori, giovani ed adulti, con corsi di base pro e post-obbligo scolastico e formativo, post-diploma, post-laurea; consulenze e corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per inoccupati, disoccupati, lavoratori già occupati, dirigenti, quadri, staff; formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazione industriali; 19. corsi di formazione con metodologie applicate al "project management" del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architeturale e alla programmazione didattica; dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione; 20. progettazione e realizzazione di interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica; 21. corsi di lingua (principiante-intermedio-a-

vanzato) rivolti ad esigenze personali, professionali e didattici; 22. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità territoriale al fine di realizzare una consapevolezza delle problematiche e dei bisogni e di esaltarne le precipuità positive; 23. la tutela dei diritti civili dei cittadini immigrati, favorendo attività di mediazione con la pubblica amministrazione, consulenza ed assistenza legale; 24. servizi di mediazione culturale.

- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale; attività didattiche, con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche audiovisive in proprio o per conto di enti pubblici o privati; servizi di comunicazione integrata, tra cui produzioni grafiche e documentazioni video e fotografiche, volte alla sensibilizzazione della comunità; progettazione e produzione di materiale divulgativo tra cui manifesti, video, libri, prodotti informatici tra cui cd-rom e dvd, prodotti musicali, volti alla sensibilizzazione della comunità; organizzazione di spettacoli musicali, teatrali e folcloristici anche rivolti anche a soggetti svantaggiati; organizzazione e promozione di attività sportive dilettantistiche rivolte anche a soggetti svantaggiati; iniziative per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale; il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo; il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro attraverso attività turistiche come, a titolo solo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola.

- gli scambi internazionali come possibilità di confronto tra culture ed esperienze diverse; le attività di cooperazione e di solidarietà internazionale e le attività di educazione allo sviluppo ed alla civile convivenza tra etnie diverse; programmi ed iniziative di formazione, di solidarietà e di interscambio, rafforzamento dei gruppi di base e dei loro coordinamenti; lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione della comunicazione, dei servizi sociali, dell'educazione e della promozione giovanile in collaborazione con le realtà del terzo settore e l'appoggio delle autorità locali; la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato; l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani; il consumo critico e responsabile affinché il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo.

- interventi nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura; attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico; campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; attività volte alla promozione della cultura del riciclaggio nonché progettazione e gestione di luoghi di raccolta e vendita di oggetti e beni di consumo riutilizzabili, per i fini di cui al presente statuto ed il primario interesse della comunità; ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente; attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di

uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI -

Art. 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo di amministrazione ed approvato all'assemblea dei soci.

Art. 8 - Soci volontari

Sono volontari, i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso



superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE -

Art. 10 - Procedura di ammissione - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 42 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.



Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 42.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 11, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 42, nel termine di

sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26 (Emissione quote), comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.


Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.



uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI -

Art. 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO V
- SOCI SOVVENTORI -**

Art. 19 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 60.

Art. 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicare altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con

deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 2.500 euro;
- 2 voti fino a 7.500 euro;
- 3 voti fino a 10.000 euro;
- 4 voti fino a 20.000 euro;
- 5 voti oltre 30.000 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 25,00.
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per

il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

Art. 26 - Bilancio di esercizio -

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI -

Art. 28 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- a) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 29 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata, dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettronica.

In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi

diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 32 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c..

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7. La tipologia di organo amministrativo, da scegliersi tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione, con il relativo numero di soci, viene determinato dall'Assemblea ordinaria al termine di ogni mandato.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica da uno a tre anni, su decisione deliberata dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 35 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è

investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'ammi-

nistratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 39 - Rappresentanza

L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 41 - Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

- CONTROVERSIE -

Art. 42 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o

tra i soci e la società, nonché quelle promesse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli artt. 38-40 del D. Lgs 5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Qualora, entro il termine di 90 giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di 60 giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

I membri saranno tutti nominati dalla locale CCIAA, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli artt. 806 ss. Cod. pro. Civ. e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.

Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX

- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

Art. 43 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -

Art. 45 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: Pasqualino Costanzo, Tullio Forte, notaio (vi è il sigillo)

La presente copia, composta di ventuno facciate, è conforme al suo originale e si rilascia per uso *TABVISPO*

Napoli, **31 GEN. 2005**

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by text, including the name 'TULLIO FORTE' and the word 'NOTAIO'.



MINISTERO DELLE FINANZE
DIRETTORATO GENERALE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE IDENTIFICATIVO SOCIETA'
95022540637

DENOMINAZIONE
PICCOLA COOPERATIVA CANTIERE GIOVANNI G

DATA EMISSA
12

SEDE SOCIALE / SEDE LEGALE
CORSO GARBALDI N 20

CAP
80027

COMUNE
FRATTAMAGGIORE

PROV.
NA

INTERESSARI COORDINATI
GILIBERTI

CAPI
MASSIMILIANO

CODICE FISCALE
GLBMSM/7R26F8390

DATA
13/07/2001

UFFICIO DELLE ENTRATE
II UFFICIO

IL DIRIGENTE
EDIRCENTE TIOIARE
(Dr. Cio (Cognome))



ATTIVITA' P. IVA

- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 25/10/2005

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 04- SOC., COOP., CONSORZI, ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI

P. IVA: 05222781212 C.F.: 95022540637 INIZIO ATTIVITA' DEL 21-10-2005
DENOMINAZIONE: CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE

TIPO ATTIVITA': 85310 - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: PRATTAMAGGIORE PROV: NA
INDIRIZZO: VIA SISPE NUOVA N. 59

C. FISC. RAPPRESENTANTE: CSTPQL73C23E112E
COGNOME E NOME: COSTANZO PASQUALINO

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NAPOLI 3

Lì, 25/10/2005

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 05/10/2009

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sede legale sita alla Via Siepe Nuova, 59 Frattamaggiore (NA) si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "CANTIERI GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto societario il sig. D'Errico Giovanni che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- che sono presenti in proprio tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona di se stesso.

L'amministratore dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il sig. Costanzo Pasqualino a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Recesso soci;
- 2) Cambio sede legale;
- 3) Varie ed eventuali.


Sul primo punto posto all'O.d.G. prende la parola l'amministratore e mostra le richieste di recesso da socio pervenutegli dalle sig.re Sica Fabiola e Cascella Carmelina.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, visto che le sig.re Sica Fabiola e Cascella Carmelina non sono più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi statutari così come dichiarato nelle loro richieste, delibera i recessi accettando le loro dimissioni.


Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola l'amministratore, il quale illustra ai presenti la necessità di trasferire la sede legale della Cooperativa dalla Via Siepe Nuova, 59 nel Comune di Frattamaggiore (NA) in quanto per esigenze tecniche e pratiche è necessario tale trasferimento di sede sociale. I soci presenti preso atto di quanto sopra non avendo nulla da eccepire decidono all'unanimità di fissare come nuova sede legale della Cooperativa Sociale "Cantiere Giovani" alla Via 31 Maggio n. 22 sempre nel Comune di Frattamaggiore (NA) e conferiscono all'amministratore di provvedere ad effettuare tale comunicazione a tutti gli enti preposti.

Sull'ultimo punto posto all'O.d.G. nessuno interviene, per cui alle ore 11.00 non essendoci null'altro da discutere e da deliberare, la riunione viene sciolta.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE

Sede in FRATTAMAGGIORE, VIA 31 MAGGIO 22
Capitale sociale euro 2.500,00 i.v.

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 95022540637
Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI
Nr. R.E.A. 660404
Numero Iscrizione Albo Cooperative A130809

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 10:00 presso la sede sociale di VIA 31 MAGGIO in FRATTAMAGGIORE si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor D'ERRICO GIOVANNI che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- che sono presenti in proprio tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama la Signora ELISA CUENCA TAMARIZ a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2010, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
Recesso socio e dimissioni Amministratore Unico.
Nomina Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

Sul **primo punto posto all'OdG** il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della relativa Nota Integrativa fornendo ampie spiegazioni.

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea **all'unanimità**

DELIBERA

- di approvare il bilancio con le relative relazioni e di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 4.938,55, nel modo seguente:
 - quanto a € 148,16 (03,00%) al Fondo Mutualistico Coopfond SpA;
 - quanto a € 1.481,57 (30,00%) al Fondo di Riserva Legale;
 - quanto a € 3.308,82 (67,00%) al Fondo di Riserva Statutaria Indivisibile.

Sul **secondo punto posto all'OdG** il Presidente informa i convenuti che per motivi strettamente personali rassegna le proprie dimissioni da socio e da Amministratore della cooperativa.

L'assemblea preso atto della volontà del Presidente, nel ringraziarlo per tutto il lavoro svolto in favore della cooperativa, accetta le dimissioni dello stesso da socio e da Amministratore Unico.

Sul **terzo punto posto all'OdG** il Presidente propone ai presenti di nominare quale nuovo Amministratore Unico la Signora Elisa Cuenca Tamariz.

L'assemblea, fatta propria la proposta del Presidente, **all'unanimità**

DELIBERA

- di nominare per il prossimo triennio Amministratore Unico la Signora ELISA CUENCA TAMARIZ nata in Spagna il 29.03.1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Torino n. 11 - Cod. Fisc. CNC LSE 76C69 Z131 D;

La neo eletta ringrazia i presenti ed accetta la carica di Amministratore Unico.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11:15, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

D'ERRICO GIOVANNI

Il Segretario

